



**ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
L. LUZZATTI**

Sede centrale: Via Perlan, 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545
Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268
Cod. Mecc. VEIS004007 - C.F. 82013620271
veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it



VE-Mestre 12/02/2021

Ai docenti

Al personale ATA

Alle OO.SS. provinciali

Alla RSU di Istituto

All'Albo

Al sito web (Amm.ne Trasparente)

Agli atti

OGGETTO: Regolamento disciplinante l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 12 giugno 1990, n. 146 “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”, così come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83;

VISTO l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero (di seguito indicato con “Accordo”) stipulato in data 2/12/2020 tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12/01/2021,

CONSIDERATO il Protocollo di Istituto siglato in data 26 gennaio 2021

ADOTTA

ai sensi dell'art. 3, comma 3 2, dell'Accordo il Regolamento disciplinante l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Regolamento disciplinante l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Art. 1 OGGETTO

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutto il personale dell'IIS LUZZATTI di Mestre-Venezia allo scopo di disciplinare l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali nell'ambito delle norme che lo regolano, in particolare:

- Legge 12 giugno 1990, n. 146 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge", così come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83;
- **Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero** (di seguito indicato con "Accordo") stipulato in data 2/12/2020 tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12/01/2021,
- Protocollo di Istituto siglato in data 26 gennaio 2021

Di seguito si indica con:

Istituto: l'Istituto di istruzione Superiore L. Luzzatti di Mestre-Venezia

DS: Il Dirigente Scolastico dell'IIS Luzzatti

Accordo: l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero stipulato in data 2/12/2020 tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12/01/2021

Protocollo: Il Protocollo di Istituto siglato in data 26 gennaio 2021

Art. 2 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali presso l'IIS LUZZATTI di Mestre-Venezia, sono relativi a :
 - a. istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art. 1, comma 2, lett. d) della L. n. 146/1990;
 - b. igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;
 - c. attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
 - d. erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento

Art. 3 PRESTAZIONI INDISPENSABILI, CONTINGENTI MINIMI E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

1. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui all'articolo precedente, il Protocollo, art.2, prevede che sia garantita la continuità delle prestazioni indispensabili relative a:
 - a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
 - b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
 - c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
 - d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i

connessi adempimenti.

2. L'art. 3 del Protocollo ha individuato i seguenti contingenti minimi:
 - a1) **scrutini finali**: i docenti interessati, un assistente amministrativo, un assistente tecnico informatico, due collaboratori scolastici per la sola sede di Via Perlan;
esami di idoneità o esami finali, per ogni sede d'esame: i docenti interessati, un assistente amministrativo (solo per la sede centrale), un assistente tecnico informatico e un assistente tecnico per i laboratori interessati agli esami, due collaboratori scolastici
 - b1) due collaboratori scolastici per ogni sede.
 - c1) un assistente tecnico (informatico per la sede di via Perlan) e un collaboratore scolastico per ogni sede
 - d1) DSGA e un assistente amministrativo
3. L'Art. 4 del Protocollo ha fissato i seguenti criteri di individuazione dei contingenti minimi:
 - a. disponibilità,
 - b. rotazione a partire dal personale di minore anzianità di servizio e in caso di pari anzianità di servizio di minore età anagraficaIn ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori.

Art. 4 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE - PREAVVISO - VOLONTÀ DI ADESIONE ED INFORMAZIONE ALL'UTENZA

1. Ai sensi dell'art 10 dell'Accordo, la comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero da parte delle strutture e rappresentanze sindacali deve avvenire con un preavviso non inferiore a 10 giorni e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve nonché le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro.
2. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'amministrazione/Istituzione Scolastica, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
3. Ricevuta la comunicazione di proclamazione di sciopero, il DS invita il personale a comunicare tramite un modulo apposito ed entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero/di non aderirvi/di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6 dell'Accordo. Le risposte saranno conservate agli atti dell'istituto.
4. Il DS, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica alle famiglie le seguenti informazioni:
 - a. l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero,
 - b. le motivazioni poste a base della vertenza di cui all'art. 10, co.1,
 - c. i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nell'ultima elezione delle RSU avvenuta in questa istituzione scolastica,
 - d. le percentuali di adesione registrate in questa istituzione scolastica nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
 - e. l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
 - f. l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi del co. 4 dell'Accordo e/o delle informazioni di cui alla lett. a)

5. Le comunicazioni di cui al punto 2 (avviso di indizione di sciopero), al punto 3 (invito al personale a comunicare l'eventuale adesione) e al punto 4 (comunicazione alle famiglie) saranno tramite circolare pubblicata nel Registro Elettronico.
6. La tempistica delle comunicazioni è la seguente:

Tipo di comunicazione	Tempistica
indizione di sciopero	almeno 10 gg prima della data fissata
invito al personale a segnalare l'adesione	entro 4 gg dalla comunicazione di indizione
comunicazione all'utenza (famiglie e studenti)	almeno 5 gg prima della data fissata
revoca dello sciopero	tempestiva

Art. 5 INDIVIDUAZIONE NOMINATIVA DEI COMPONENTI I CONTINGENTI DI PERSONALE ESONERATO DALLO SCIOPERO e RICHIESTA SOSTITUZIONE

1. In occasione di ciascuno sciopero il DS individua, anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi dell'art. 4 co.3, i nominativi del personale in servizio presso l'istituto da includere nei contingenti minimi come individuati nel rispetto degli artt. 3 e 4 del Protocollo.
2. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.
3. Il dipendente così individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui all'art.4 co.3, chiedendo la conseguente sostituzione.
4. La sostituzione del personale che ne fa richiesta come da comma precedente è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

Art. 6 NORME DA RISPETTARE

1. Gli scioperi, ai sensi dell'art. 10 co. 6 dell'Accordo,;
 - a. non possono superare il limite delle 60 ore individuali, equivalenti a 12 giorni per anno scolastico.
 - b. al fine di cui alla lettera precedente concorrono gli scioperi brevi, corrispondenti solo alla prima o all'ultima ora di lezione o servizio: 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata lavorativa.
 - c. non devono differire le operazioni relative alle iscrizioni oltre il terzo giorno successivo alla data prevista, se organizzati nel periodo delle stesse.
 - d. proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali, non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate;
 - e. proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
 - f. in aggiunta a quanto previsto dall'art comma 4, non possono essere proclamati dall'1 al 5 settembre e nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

2. Deve essere assicurata l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ogni classe.

Art. 7 PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE

1. Le procedure di raffreddamento adottate sono quelle previste dal CCNL.
2. In caso di controversia sindacale che possa portare ad uno sciopero in ambito locale si procederà come disposto dall'art. 11 co. 4, 5 e 6 dell'Accordo.
3. Il tentativo di conciliazione sarà condotto come disposto dall'art. 11 co. 7, 8, 9 dell'Accordo
4. Le revoche, le sospensioni e i rinvii spontanei dello sciopero proclamato devono essere comunicati immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data prevista per lo sciopero medesimo

Art. 8 RACCOLTA E PUBBLICITÀ DEI DATI

1. Il DS rende pubblici tramite comunicazione all'albo i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione e al contempo comunica al Ministero dell'Istruzione quanto dovuto, cioè la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, se avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Art. 9 NORMA FINALE

1. Il DS, ai sensi dell'art. 10 co. 5 dell'Accordo e senza incidere sull'esercizio di sciopero, adotterà tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e del CCNL.
2. Il DS attuerà il controllo dei limiti stabiliti come indicato dall'art. 10 co. 6 dell'Accordo
3. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'Accordo e riferite ai servizi pubblici essenziali, si applica quanto previsto dagli artt. 4 e 9 della L. n. 146/1990
4. Per tutte le materie non disciplinate nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alle norme di Legge ed agli Accordi nazionali vigenti.

*Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carla Massarenti
Documento firmato digitalmente*